

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

(Articoli 97, 117, comma sesto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione

Articolo 3, comma 4, e art. 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Articolo 12, D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384

Articolo 91 comma 2 e art. 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Articoli 173 e ss., 267, 329 e ss., D.P.R. 5/10/2010, n. 207.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **21** in data **19/12/2011**

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1– Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'articolo 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (di seguito denominato "Codice dei contratti pubblici" o semplicemente "Codice") e dell'articolo 330 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 (di seguito denominato "Regolamento di esecuzione del Codice), la procedura per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori da parte del Comune.

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Le procedure in economia costituiscono un sistema di acquisto alternativo e complementare alle procedure ad evidenza pubblica. Sono suscettibili di acquisizione in economia, nel rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento, i beni, servizi e lavori necessari per la realizzazione di tutte le attività previste direttamente o indirettamente nel bilancio di previsione e nei documenti programmatori dell'Ente.

Articolo 2– Limiti di applicazione – Divieto di frazionamento

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia disposte dal Comune nei limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici che, alla data di approvazione del presente Regolamento, risultano essere i seguenti (Regolamento Commissione U.E. n. 1177/2009):

- €uro **193.000** (IVA esclusa) per fornitura di beni e prestazione di servizi
- €uro **200.000** (IVA esclusa) per lavori
- €uro **50.000** (IVA esclusa) per lavori in amministrazione diretta.

2. Detti limiti, da ritenersi automaticamente aggiornati a seguito degli adeguamenti normativi che intervengono nel tempo, non possono essere superati, nemmeno con perizie suppletive o di variante, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.

3. E' vietata la suddivisione artificiosa della spesa al fine di eludere i limiti di valore stabiliti dalla legge e/o dal presente regolamento. Inoltre, fermi restando i principi e le modalità di trasparenza, rotazione e parità di trattamento stabilite dalla normativa, nel caso di più acquisizioni dirette ripetute, anche a distanza di tempo, del medesimo tipo di bene, servizio o fornitura dallo stesso soggetto effettuate nell'esercizio finanziario, si sommano al fine di stabilire l'applicabilità o meno delle ipotesi di affidamento diretto previste dal Codice e/o dal presente Regolamento.

Articolo 3- Responsabile della procedura di affidamento in economia

1. L'esecuzione delle spese in economia è disposta, nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) di cui all'articolo 169 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267 o nell'ambito di altri atti di programmazione e con l'osservanza delle norme del presente regolamento, dal dirigente (responsabile del servizio) competente per materia.
2. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e 125 del Codice dei contratti pubblici.
3. Fino a quando non sia disposta la nomina, è considerato responsabile del procedimento il dirigente competente (responsabile del servizio) per materia e/o assegnatario delle risorse per le acquisizioni.

Articolo 4- Sistemi di acquisizione

1. L'acquisizione in economia di lavori e servizi può essere effettuata:
 - a) mediante amministrazione diretta, sotto la direzione del responsabile del procedimento, con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario e cioè mediante affidamento a terzi, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori economici predisposto dal Comune.
2. L'acquisizione di beni in economia è effettuata con la procedura del cottimo fiduciario.
3. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 23/12/1999, n. 488 (1), e successive modifiche, l'acquisizione di beni e servizi può anche avvenire direttamente, al di fuori dell'acquisizione in economia, tramite le convenzioni di cui al medesimo articolo, stipulate dalla Consip s.p.a. Quando si ricorra all'acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del presente regolamento, la rilevazione delle migliori condizioni di mercato deve avere come parametri di riferimento di prezzo e qualità quelli ottenuti nelle gare espletate dalla Consip s.p.a. stessa, secondo il comma 3 del medesimo articolo 26, salvo che si tratti di beni o servizi non compresi nelle convenzioni stipulate dalla Consip medesima. Pertanto, prima di procedere all'affidamento di forniture in economia, i soggetti abilitati ai sensi del presente regolamento devono sempre preliminarmente procedere alla verifica della presenza o meno di convenzioni Consip in materia: nelle determinazioni a contrattare ed in quelle di affidamento di forniture di beni e servizi in economia, di cui ai successivi articoli, occorre dichiarare il rispetto della norma di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 ovvero l'inesistenza di convenzioni Consip relativamente alla fornitura da acquisire e, nel primo caso, farne pervenire copia all'organismo comunale che esercita il controllo di gestione, ai sensi del comma 4 della medesima norma.

Articolo 5– Operatori economici e relativi elenchi

1. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dal Codice dei contratti pubblici per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. La Giunta Comunale può decidere di istituire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 125, commi 11 e 12, del Codice dei contratti pubblici, elenchi degli operatori economici per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori mediante cottimo fiduciario, definendo i criteri per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi stessi.
3. L'iscrizione in tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.
4. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
5. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dall'Amministrazione e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.
6. L'amministrazione, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuove, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre amministrazioni.
7. L'Amministrazione può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

TITOLO II - PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Articolo 6– Individuazione dei beni acquisibili in economia

1. Ferma restando l'osservanza dell'articolo 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e successive modifiche, le forniture che possono essere eseguite in economia da parte del Comune nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente regolamento, sono le seguenti:
 - a) cancelleria, stampati, modulistica;

- b) libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, periodici sia su supporto cartaceo che informativo, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
- c) mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature, specialmente nei casi in cui debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti, come, ad esempio, mobili e soprammobili di complemento, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione;
- d) macchine per ufficio, computer, macchine per scrivere, calcolatrici, duplicatori e fotoriproduttori, stampanti, ecc.;
- e) hardware, software, attrezzature accessorie e materiali di consumo per il sistema informativo;
- f) beni per l'acquisizione, la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- g) vestiario ed accessori per i dipendenti comunali aventi diritto, comprese le armi per il personale della polizia municipale;
- h) dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- i) apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche con i rispettivi accessori;
- j) attrezzature per il servizio comunale di protezione civile;
- k) autoveicoli, motocicli, macchine operatrici e loro attrezzature, macchinari vari a motore e biciclette;
- l) combustibili, carburanti e lubrificanti per autoveicoli, macchine operatrici, motocicli e macchinari vari a motore;
- m) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- n) acqua, gas, energia e telefono, compresi gli allacciamenti degli immobili alle reti elettriche, telefoniche e telematiche;
- o) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
- p) illuminazione, riscaldamento e climatizzazione dei locali ed in generale del patrimonio immobiliare del comune;
- q) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica, ecc.);
- r) materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici, per la manutenzione e riparazione dei beni mobili ed immobili;
- s) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- t) elettrodomestici, attrezzature ed utensileria varia per cucine e refettori;
- u) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- v) attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche e gli impianti sportivi;
- w) attrezzature didattiche per l'Asilo Nido, le scuole materne, elementari e medie;
- x) attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio, dispositivi antifurto, di videosorveglianza e di rilevazione delle infrazioni a leggi e regolamenti;
- y) prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
- z) attrezzature varie e materiale di consumo da utilizzarsi in occasione di manifestazioni promosse o organizzate dal Comune;

- aa) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi, spese varie di rappresentanza;
- bb) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- cc) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali;
- dd) attrezzature tecniche per le squadre operai e relativi materiali di consumo;
- ee) cemento, malte, calce, mattoni, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di beni immobili comunali;
- ff) vernici, pitture, prodotti isolanti o di protezione;
- gg) segnaletica stradale verticale ed orizzontale ivi compresi segnali acustici, luminosi e lanterne semaforiche;
- hh) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
- ii) spese connesse con elezioni e referendum;
- jj) spese postali, telegrafiche, e acquisto di valori bollati;
- kk) spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- ll) ogni altra fornitura non prevista nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali del Comune.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 7 o all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 19.

3. L'aggiornamento degli elenchi merceologici dei beni acquisibili in economia viene delegato alla Giunta comunale al fine di effettuare una revisione delle categorie merceologiche più snella e con minori tempi tecnici di attesa.

Articolo 7– Individuazione dei servizi acquisibili in economia

1. Ferma restando l'osservanza dell'articolo 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e successive

modifiche, i servizi che possono essere affidati in economia da parte del Comune nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- aa) servizi di manutenzione e riparazione dei beni immobili comunali, di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886, ivi compresi i servizi di pulizia e manutenzione stradale, smaltimento rifiuti, spurghi e servizi analoghi, cura e manutenzione arredo urbano e verde pubblico ivi compreso il

collocamento di piante, fiori, tappeti erbosi, ecc., servizi di sgombero neve e antigelo e servizi attinenti alla rete di illuminazione pubblica;

b) noleggio, manutenzione, riparazione e lavaggio autoveicoli, motocicli, macchine operatrici e loro attrezzature, macchinari vari a motore e non e biciclette;

c) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, trasporto scolastico e altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;

d) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;

e) servizi di trasporto di posta per via terrestre e aerea di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 4, numeri di riferimento CPC 71235,7321, servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 5, numero di riferimento CPC 752;

f) servizi assicurativi, bancari e finanziari, incluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 812, 814, compresi i contratti assicurativi per dipendenti e amministratori, nonché per beni mobili ed immobili, e i contratti di leasing;

g) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 7, numero di riferimento CPC 84, compresi l'assistenza e manutenzione hardware e software, i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di egovernement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

h) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 8, numero di riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

i) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 9, numero di riferimento CPC 862, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, servizi di accertamento e riscossione di entrate di competenza comunale ivi comprese quelle derivanti dalle sanzioni erogate per violazioni di leggi e regolamenti, servizi di supporto alle attività di accertamento e riscossione delle entrate di competenza comunale ivi comprese quelle derivanti dalle sanzioni erogate per violazioni di leggi e regolamenti;

j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;

k) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

l) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 13, numero di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

- m) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- n) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 15, numero di riferimento 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- o) eliminazione di scarichi e di rifiuti e servizi accessori e connessi ivi compresa la raccolta, disinfestazione, derattizzazione, disinfezione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A del Codice, categoria 16, numero di riferimento CPC 94;
- p) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- q) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi,
- r) servizi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi o altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- s) servizi legali di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 21, numero di riferimento CPC 861, ivi compresi i servizi notarili;
- t) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 23, numero di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza, sorveglianza e custodia di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- u) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 24, numero di riferimento CPC 92, comprese gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- v) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 25, numero di riferimento CPC 93, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- w) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B del Codice, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- x) custodia e attività attinenti ai cimiteri comunali;
- y) manutenzione, riparazione e locazione impianti semaforici e segnaletica verticale anche luminosa;
- z) manutenzione, riparazione e locazione di apparati radio ed attrezzature di protezione civile e videosorveglianza;
- aa) manutenzione e riparazione armi in dotazione, nonché partecipazione ai corsi di tiro per i componenti del Corpo di Polizia Municipale;
- bb) assistenza medica durante manifestazioni promosse o coordinate dal Comune;

cc) allestimento di strutture e quant'altro occorrente in occasione di manifestazioni promosse dal Comune nonché servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;

dd) servizi tecnici di cui al successivo Titolo III, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

ee) i servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria, all'urbanistica, alla paesaggistica nonché i servizi affini di consulenza scientifica e tecnica e servizi di sperimentazione tecnica ed analisi di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, non compresi tra quelli disciplinati dal successivo Titolo III;

ff) servizi di lavanderia e di lavaggio;

gg) servizi di collocamento e reperimento del personale;

hh) servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2 dell'allegato "A" al D.P.R. 25.01.2000 n. 34;

ii) spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione, spese per il funzionamento di commissioni di gara e di concorso;

jj) ogni altro servizio non previsto nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali del Comune, compresi tutti quelli indicati negli allegati II.A e II.B al Codice dei contratti pubblici.

2. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 6 o all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 19.

3. L'aggiornamento degli elenchi merceologici dei servizi acquisibili in economia viene delegato alla Giunta comunale al fine di effettuare una revisione delle categorie merceologiche più snella e con minori tempi tecnici di attesa.

Articolo 8– Acquisizione in economia in casi particolari

1. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare prestazioni non previste da un contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di forniture o servizi nella misura strettamente necessaria, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per

l'igiene e salute pubblica, nonché per il patrimonio storico, artistico o culturale.

Articolo 9– Modalità di esecuzione delle spese di importo pari o superiore a 40.000 Euro

1. Per forniture di beni o servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro e fino alle soglie di cui al precedente articolo 2, comma 1, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.

2. La procedura di scelta del contraente è regolata dagli articoli 35 e seguenti del presente regolamento. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, la scelta dei soggetti affidatari può essere riservata alle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (2), a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata. In tal caso, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

3. L'acquisizione del bene o del servizio è disposta con determinazione del dirigente competente che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di scrittura privata autenticata o atto pubblico, ai sensi del successivo articolo 40.

Articolo 10– Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore a 40.000 Euro

1. Per forniture di beni o servizi di importo inferiore a 40.000 Euro, è consentito l'affidamento diretto ad un determinato operatore economico, salvo che il responsabile del procedimento ritenga di acquisire più offerte, anche attraverso indagine telefonica e/o confronto fra listini-prezzo, in modo da verificare i requisiti qualitativi della prestazione e la congruità dei prezzi.

2. L'acquisizione del bene o del servizio è disposta con determinazione del dirigente competente che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto, ai sensi del successivo articolo 40.

Articolo 11 – Modalità di esecuzione delle spese di importo sino a 5.000 Euro (Buoni d'ordine)

1. L'acquisizione di beni o servizi la cui singola spesa non supera Euro 5.000,00 (IVA esclusa) può essere disposta in via diretta senza la procedura di cui all'articolo 10, attraverso "buoni d'ordine", emessi in

duplice esemplare e sottoscritti dal dirigente e dal responsabile del procedimento. Detti buoni devono indicare:

- a) data e numero progressivo;
- b) capitolo di bilancio cui la spesa fa carico;
- c) ditta fornitrice;
- d) qualità, quantità e prezzo del materiale o della prestazione;
- e) altre notizie o condizioni particolari.

2. Un esemplare di buono d'ordine viene consegnato al fornitore il quale provvederà ad allegarlo alla fattura, sostituendosi in tal modo ed ad ogni effetto il provvedimento formale di ordinazione/aggiudicazione.

3. All'inizio di ciascun esercizio finanziario ciascun dirigente provvede, con propria determinazione, alla prenotazione della spesa annuale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, attraverso "buoni d'ordine". Detta prenotazione si trasforma progressivamente in impegno di spesa con l'emissione dei buoni d'ordine.

4. Nel corso del medesimo esercizio finanziario non è possibile acquisire i medesimi beni o servizi dalla stessa ditta tramite buoni d'ordine per una somma complessivamente superiore ad €uro 5.000,00 (IVA esclusa), se non si è prima concluso con la ditta un contratto aperto di cui al successivo articolo 41 tramite la procedura di cui al precedente articolo 10. Del pari, nel corso del medesimo esercizio finanziario non è possibile acquisire i medesimi beni o servizi dalla stessa ditta tramite buoni d'ordine per una somma complessivamente pari o superiore ad €uro 40.000,00 (IVA esclusa), se non si è prima concluso con la ditta un contratto aperto di cui al successivo articolo 41 tramite la procedura di cui al precedente articolo 9.

5. L'attivazione della procedura prevista la presente articolo è subordinata alla previa all'adozione di specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale adottata sulla base dei documenti programmatori annuali e nella quale possono essere stabiliti limiti di importo inferiori.

Articolo 12. – Verifica della prestazione

1. Per la liquidazione dei beni e dei servizi acquisiti in economia è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione/fornitura, sottoscritta dal responsabile del procedimento e controfirmata dal dirigente competente.

Articolo 13. – Termini e modalità di pagamento

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di attestazione della regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, fatti salvi termini superiori stabiliti contrattualmente nel rispetto del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

TITOLO III - PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI
SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO

Articolo 14. – Definizione di servizi tecnici

1. Ai fini del presente titolo, le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, quali la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività tecnicoamministrative, ivi compresi gli incarichi di collaudo, di validazione dei progetti e le attività di supporto al responsabile unico del procedimento, d'importo inferiore a 100.000 € (IVA esclusa), sono denominati servizi tecnici.

2. In particolare, rientrano nell'ambito dei servizi tecnici di cui al primo comma, se d'importo inferiore a 100.000 € (IVA esclusa), quelli di seguito elencati in via non esaustiva:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, l'accatastamento e la documentazione catastale, ecc.);
- e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, o non prevista da tariffe professionali di legge, ma connessa alle suddette prestazioni.

Articolo 15. – Procedura di affidamento

1. I servizi tecnici il cui importo stimato è inferiore a **100.000 €** (IVA esclusa) sono acquisibili in economia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, secondo le norme di cui all'articolo 267 del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

2. Se l'importo stimato omincomprensivo della prestazione è inferiore a **20.000 €** (IVA esclusa), il responsabile del procedimento può procedere, previa acquisizione di curriculum professionale dal quale si evinca l'idoneità del professionista allo svolgimento dell'incarico, mediante affidamento diretto sulla base di apposito preventivo.

3. E' consentito, inoltre, l'affidamento diretto:

- a) nei casi previsti all'articolo 57, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici;
- b) per prestazioni relative a progettazione o supporto alla progettazione di singoli lotti facenti parte di un progetto generale da affidare al soggetto che ha eseguito quest'ultimo, purché l'ammontare complessivo delle prestazioni sia inferiore a 100.000 € e sia applicata la stessa riduzione sul corrispettivo praticata sull'incarico originario

c) per prestazioni relative a direzione lavori o direzione operativa da affidare al soggetto che ha eseguito la progettazione, purché l'ammontare complessivo delle prestazioni sia inferiore a 100.000 € e sia applicata la stessa riduzione sul corrispettivo praticata sull'incarico originario.

2. Se l'importo stimato oincomprendivo della prestazione è superiore a **20.000 €** (IVA esclusa) ed inferiore a **40.000 €** (IVA esclusa), il responsabile del procedimento può procedere, previa acquisizione di curriculum professionale dal quale si evinca l'idoneità dei professionisti allo svolgimento dell'incarico, mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici.

4. Qualora l'importo stimato omnicomprensivo sia pari o superiore a **40.000 €** (IVA esclusa) e inferiore a **100.000 €** (IVA esclusa), l'affidamento del servizio avviene, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento. La procedura di scelta del contraente è regolata in tal caso direttamente dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici e, per quanto ivi non previsto, dagli artt. 35 e seguenti del presente regolamento.

5. Qualora ad un soggetto economico vengano affidate più attività relative ad un unico procedimento tra quelle indicate dal comma 2 dell'art. 14, il compenso previsto per dette attività è ricompreso nei limiti di importo previsti dal presente articolo.

Articolo 16. – Determinazione dell'importo stimato delle prestazioni professionali

1. La determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare con l'operatore economico è effettuata dal responsabile del procedimento secondo i criteri di cui al seguente comma.

2. Fino all'emanazione del Decreto di cui all'articolo 92, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, si fa riferimento alle condizioni economiche usualmente praticate nel libero mercato per tali prestazioni o per prestazioni con caratteristiche equivalenti eventualmente rilevate a cura del responsabile del procedimento attraverso specifiche indagini.

4. All'importo stimato è applicabile da parte dei concorrenti un unico ribasso, relativo agli onorari professionali e alle spese.

Articolo 17. – Acquisizione della prestazione e stipulazione del contratto

1. L'acquisizione della prestazione è disposta con determinazione del dirigente competente, che provvederà altresì alla conclusione del contratto di incarico professionale a mezzo di scrittura privata con firma autenticata,

anche tenendo conto di eventuali schemi-tipo adottati dall'Amministrazione Comunale.

2. Per i servizi di progettazione il professionista incaricato dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale, costituita nei modi, nei tempi e nelle forme di cui all'articolo 111 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 18. – Termini e modalità di pagamento

1. I compensi sono pagati, previa la verifica di cui all'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici, entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura, fatti salvi termini superiori stabiliti contrattualmente nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

TITOLO IV - PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 19. – Tipologie dei lavori eseguibili in economia

1. Possono eseguirsi in economia i lavori d'interesse comunale rientranti nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121 e 122 del Codice dei contratti pubblici;
- b) manutenzione di opere o impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori urgenti, ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento;
- h) lavori di somma urgenza, anche oltre il limite stabilito per gli interventi in economia, ai sensi dell'articolo 33 del presente regolamento;
- i) interventi contingibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento.

2. Per i lavori di cui all'articolo 198 del Codice dei contratti pubblici, concernenti i beni culturali, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 125 del Codice, anche per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla

tutela del bene e possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta, fino all'importo di 300.000 €uro;
- b) per cottimo fiduciario fino all'importo di 300.000 €uro.

3. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia possono essere individuati, anche in deroga alle norme vigenti, tra gli imprenditori agricoli, qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

Per tali interventi, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto

individuato come contraente non può superare:

- nel caso di imprenditori agricoli singoli, l'importo di €uro 50.000,00;
- nel caso di imprenditori agricoli in forma associata, l'importo di €uro 300.000,00.

Articolo 20. – Modalità di esecuzione dei lavori di importo non superiore a 5.000 €uro (Buoni d'ordine)

1. L'esecuzione in economia di lavori la cui spesa non supera **€uro 5.000,00** (IVA esclusa) può essere disposta in via diretta senza la procedura di cui al successivo Capo III, attraverso "buoni d'ordine", emessi in duplice esemplare e sottoscritti dal dirigente (Responsabile del servizio) dell'Area Tecnico Manutentiva Comunale e dal responsabile del procedimento e vengono resi eseguibili, assumendo la funzione di provvedimento, con l'apposizione del visto di attestazione di copertura finanziaria. Detti buoni devono indicare:

- a) data e numero progressivo;
- b) capitolo di bilancio cui la spesa fa carico;
- c) ditta fornitrice/esecutrice;
- d) qualità, quantità e prezzo del materiale o della prestazione;
- e) altre notizie o condizioni particolari.

3. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il dirigente (Responsabile del servizio) dell'Area Tecnico Manutentiva Comunale provvede, con propria determinazione, alla prenotazione della spesa annuale per l'esecuzione in economia di lavori attraverso "buoni d'ordine". Detta prenotazione si trasforma progressivamente in impegno di spesa con l'emissione dei buoni d'ordine.

4. Nel corso del medesimo esercizio finanziario non è possibile acquisire il medesimo tipo di lavori dalla stessa ditta tramite buoni d'ordine per una somma complessivamente superiore ad €uro 5.000,00 (IVA esclusa), se non si è prima concluso con la ditta un contratto aperto di cui al successivo articolo 41 tramite la procedura di cui al successivo articolo 24, comma 2. Del pari, nel corso del medesimo esercizio finanziario non è possibile acquisire il medesimo tipo di lavori dalla stessa ditta tramite

buoni d'ordine per una somma complessivamente pari o superiore ad €uro 40.000,00 (IVA esclusa), se non si è prima concluso con la ditta un contratto aperto di cui al successivo articolo 41 tramite la procedura di cui al successivo articolo 24, comma 1.

CAPO II - SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Articolo 21. – Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. Quando si procede con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori con il proprio personale o con personale straordinario assunto per l'occorrenza.
2. Egli provvede, inoltre, a proporre al dirigente (Responsabile del servizio) dell'Area Tecnico Manutentiva Comunale l'adozione di determinazione di impegno per l'acquisto o il noleggio del materiale e dei mezzi d'opera necessari per la realizzazione dell'opera, nell'ambito delle risorse assegnate dal P.E.G. e con le modalità di cui al presente regolamento.
3. Qualora la complessità dei lavori da eseguire lo richieda, deve essere approntata la seguente documentazione tecnica:
 - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
 - b) un preventivo di spesa indicante gli eventuali materiali da acquistare;
 - c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 22. – Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

1. Il responsabile del procedimento provvede quindi direttamente alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale messo a disposizione ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione o eventualmente noleggiati.
2. Il medesimo responsabile dispone l'acquisto del materiale necessario all'esecuzione dei lavori, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo, se del caso o se prescritto, appositi preventivi a ditte specializzate del settore. E' consentita la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura, di comprovata urgenza o quando non abbia avuto riscontro una precedente richiesta di preventivi di spesa.

3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 €uro, o non superiore a 300.000 €uro nei casi di cui al precedente articolo 19, 2° comma.

CAPO III - SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

Articolo 23. – Procedura per l'esecuzione a cottimo

1. Qualora non sia possibile ricorrere alla amministrazione diretta, i lavori sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, nel rispetto della procedura di seguito descritta.

2. Per ciascun lavoro da eseguire con il sistema del cottimo fiduciario deve essere approntata:

a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità e la eventuale urgenza dell'intervento;
- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
- i tempi di realizzazione e di pagamento;

b) un preventivo nel quale siano indicati e computati tutti i lavori da eseguire;

c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 24. – Affidamento dei lavori

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di **almeno cinque operatori** economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati:

- a) sulla base di indagini di mercato;
- b) tramite gli elenchi formati in applicazione dell'articolo 123 del Codice dei contratti pubblici per la procedura ristretta semplificata.

La procedura di scelta del contraente è regolata dagli articoli 35 e seguenti del presente regolamento.

L'affidamento del lavoro è disposta con determinazione del dirigente (Responsabile del servizio) dell'Area Tecnico Manutentiva Comunale che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di scrittura privata autenticata od atto pubblico, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 40.

2. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 €uro è consentito procedere ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, che propone al dirigente (Responsabile del servizio) dell'Area Tecnico Manutentiva Comunale l'adozione della determinazione di impegno e di affidamento. Al medesimo dirigente competerà, altresì, la conclusione del

contratto a mezzo di lettera commerciale, sottoscritta in forma autentica per accettazione, per lavori di importo inferiore a **20.000 €** e a mezzo di scrittura privata autenticata od atto pubblico per lavori di importo superiore, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 40.

3. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti pubblici;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

4. Gli affidamenti di lavori con il sistema del cottimo fiduciario sono soggetti a postinformazione mediante pubblicazione sui siti informatici del Comune.

Articolo 25. – Consegna dei lavori

1. Il responsabile del procedimento dispone, attraverso la direzione dei lavori, la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria.

2. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, avviene sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento.

Articolo 26. – Inadempimento

1. In caso di inadempimento dell'appaltatore, la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto al Comune.

2. Il Comune ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa inadempiente, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

CAPO IV - CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 27. – Contabilizzazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:

- a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto;

b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.

2. La contabilizzazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;

b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

3. Nei casi di lavori affidati in amministrazione diretta di importo non superiore a 20.000 euro e di lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, si può applicare la contabilità semplificata di cui all'articolo 210 del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 28. – Rendiconto finale delle spese e certificato di regolare esecuzione

1. Per lavori di importo pari o superiore a 20.000 €uro, il direttore dei lavori dovrà predisporre il rendiconto finale delle spese ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi. Detti documenti sono sottoscritti dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.

2. Per lavori di importo inferiore a 20.000 €uro, si prescinde dalla predisposizione della documentazione di cui al precedente comma sostituendola con il visto di regolare esecuzione dei lavori e delle relative forniture apposto sulla fattura dal responsabile del procedimento.

Articolo 29. – Liquidazione e pagamento

1. Le fatture relative a lavori di importo inferiore a 20.000 €uro, vistate per regolare esecuzione a norma del precedente articolo, vengono liquidate con apposite determinazioni di liquidazione, anche cumulativamente ad altre spese.

2. Le fatture relative a lavori di importo pari o superiore a 20.000 €uro vengono liquidate con la determinazione che approva il rendiconto finale delle spese ed il certificato di regolare esecuzione.

3. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di predisposizione del certificato di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, fatti salvi termini superiori stabiliti contrattualmente nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

Articolo 30. - Lavori non previsti

1. Quando, nel corso dei lavori, risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i

nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ai prezzi stabiliti dai prezziari previsti dalla vigente normativa o ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del procedimento e, qualora non vengano accettati dal cottimista, troverà applicazione l'articolo 163, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 31. - Perizie suppletive

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori, si riconosca insufficiente la somma impegnata, il responsabile del procedimento predisporrà apposita relazione in ordine:

- a) alla variante proposta;
- b) ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
- c) all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.

2. Il dirigente (Responsabile del servizio) dell'Area Tecnico Manutentiva Comunale provvederà con propria determinazione all'eventuale integrazione dell'impegno di spesa.

3. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare il limite dei 200.000 € euro.

CAPO V - LAVORI URGENTI

Articolo 32. – Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Al verbale segue prontamente la redazione di una perizia estimativa che costituisce presupposto sufficiente per definire l'ammontare della spesa e consentire l'adozione del provvedimento di impegno.

3. Il responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure previste dal presente regolamento per la scelta del contraente.

Articolo 33. – Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il dirigente (Responsabile del servizio) dell'Area Tecnico Manutentiva Comunale può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di **20.000 € euro** o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo della prestazione.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.
3. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile dell'Area tecnico manutentiva comunale per l'approvazione e per l'assunzione dell'impegno di spesa.
4. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1, qualora sia stata effettuata senza le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 191 è regolarizzata con l'emanazione del provvedimento di impegno e la sua comunicazione al terzo contraente, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
5. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione, il responsabile di cui al precedente articolo 3 procede all'immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione delle sole spese relative alla parte già eseguita.

Articolo 34. – Interventi contingibili ed urgenti

1. Qualora gli interventi d'urgenza o di somma urgenza di cui agli articoli precedenti siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 50, comma 5, o 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 11, 32 e 33, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di cui all'articolo 3 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

TITOLO V - NORME COMUNI

Articolo 35. – Determinazione a contrattare. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Per spese di **importo pari o superiore a 40.000 €**, la procedura di scelta del contraente deve essere preceduta dall'adozione della determinazione a contrattare riportante, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, nonché dal presente regolamento, e le ragioni che ne sono alla base.

2. Nella medesima determinazione il competente dirigente, oltre a prenotare la spesa necessaria stimata, deve dare atto della verifica di cui al precedente articolo 4, comma 3 e/o del rispetto dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999.

3. Nel caso di affidamento diretto, i contenuti della determinazione a contrattare devono essere riportati nella determinazione di affidamento.

4. In tutte le procedure di affidamento in economia si applicano, nei limiti e secondo le modalità stabilite ivi e nelle relative Determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), le norme di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13/8/2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 36. – Procedura di scelta del contraente

1. La procedura di scelta del contraente per spese di **importo pari o superiore a 40.000 €** avviene attraverso gara informale, con il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Per spese di **importo pari o superiore a 20.000 €**, l'invito è trasmesso agli operatori economici individuati dal responsabile del procedimento con modalità che ne assicurino la ricezione. Esso contiene gli elementi previsti dall'art. 334 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici 207/2010, e in ogni caso:

- l'oggetto della prestazione e le sue caratteristiche tecniche, eventualmente descritte in apposito capitolato;
- i requisiti soggettivi richiesti all'affidatario, e la richiesta al medesimo di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- il criterio di scelta del contraente di cui al comma 1;
- l'eventuale prezzo posto a base di gara, che non potrà essere superiore a quello eventualmente conseguito dalle convenzioni Consip s.p.a. in materia;
- l'importo dell'eventuale garanzia provvisoria e le modalità di costituzione;
- le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione e le eventuali penali per ritardi, determinate in conformità alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del presente regolamento; secondo quanto dispone l'articolo 145 del Regolamento 207/2010, le penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, in misura giornaliera, devono essere comprese tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento;
- i termini di pagamento, non eccedenti trenta giorni, fatta salva la possibilità di stabilire tempi superiori nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231;

- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di essere in regola con tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- ogni altro elemento ritenuto utile o necessario dal responsabile del procedimento per meglio definire la prestazione da acquisire.

3. L'invito deve essere inviato, di norma, almeno otto giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

4. Se ritenuto opportuno e, in ogni caso, per gli affidamenti pari o superiori a 20.000,00 Euro, le offerte devono essere presentate in busta chiusa, entro il termine indicato nella lettera di invito; sulla busta deve essere riportato il nominativo del mittente e l'oggetto della gara.

5. Le offerte devono contenere l'indicazione del prezzo offerto in modo chiaro e leggibile; se del caso, ad esse deve essere allegata una dichiarazione con la quale la ditta offerente attesti di aver preso visione dello stato dei luoghi dove dovrà essere eseguita la prestazione, nonché delle condizioni disciplinanti la sua esecuzione e di accettarle in ogni loro parte.

6. Scaduto il termine fissato per la presentazione, le buste vengono aperte dal responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni scelti possibilmente tra i dipendenti del Comune. Accertata la regolarità e la completezza della documentazione richiesta, il responsabile del procedimento aggiudica in via provvisoria il servizio, lavoro o fornitura al miglior offerente, individuato in base ai criteri di scelta stabiliti nella lettera di invito.

7. Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai due testimoni di cui sopra.

Articolo 37. – Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se la scelta del miglior offerente avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si applicano i principi di cui all'articolo 83 del Codice dei contratti pubblici e nella richiesta d'invito a presentare offerta sono individuati i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, individuandoli fra quelli esemplificati nel comma 1 della medesima norma o fra altri idonei ai sensi della norma stessa. Ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999, i valori di prezzo e qualità di cui alle eventuali convenzioni Consip in vigore relative alla tipologia di fornitura da acquisire costituiscono, rispettivamente, il parametro massimo del prezzo e quello minimo della qualità della fornitura da acquisire in economia.

2. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di

gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento, lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

3. La valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice composta dal dirigente (responsabile del servizio) della struttura competente per materia, che la presiede, e da due componenti esperti selezionati dal dirigente stesso fra i dirigenti e i dipendenti del Comune con competenze specifiche.

In assenza di personale interno con la professionalità richiesta, i componenti esperti sono scelti fra funzionari di altri enti pubblici o fra altri esperti in materia esterni rispetto alla Pubblica Amministrazione. La commissione giudicatrice è nominata dal dirigente di cui al precedente comma dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Può essere richiesto di prestare servizio di segretario verbalizzante, che stila il verbale delle operazioni, ad un impiegato dell'Ente. Il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento. Ai componenti della commissione si applicano le cause di incompatibilità e di astensione previste dall'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici. Per i componenti interni ed il segretario verbalizzante, la partecipazione alla commissione non dà diritto alla percezione di compensi o gettoni di presenza.

Articolo 38. – Verifica anomalia delle offerte

1. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, la valutazione della loro congruità è effettuata con il procedimento di verifica di cui agli artt. 86, 87 e 88 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 39. – Aggiudicazione definitiva

1. Il competente dirigente (responsabile del servizio), previa verifica della regolarità della procedura, con sua determinazione procede all'approvazione degli atti di gara ed all'aggiudicazione definitiva.

2. Nel caso di aggiudicazione di fornitura in economia ad un operatore economico nonostante la presenza di convenzioni Consip nel settore merceologico interessato, copia della determinazione di aggiudicazione definitiva, recante la dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 3, va trasmessa all'organismo comunale che esercita il controllo di gestione, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso, da parte del soggetto affidatario, dei requisiti prescritti. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario per **valori pari o superiori ad €uro 40.000**, IVA esclusa, è soggetto ad avviso postinformazione mediante pubblicazione sul profilo Web del Comune. Gli affidamenti in economia di tutti i tipi sono soggetti alla comunicazione all'AVCP e/o all'Osservatorio Regionale della medesima, a partire dai limiti di valore e

secondo le modalità stabilite dall'Autorità suddetta in base al Codice dei contratti pubblici.

Articolo 40. – Stipulazione del contratto

1. L'acquisizione della prestazione pari o superiore ad €uro 20.000,00 è perfezionata con contratto concluso mediante scrittura privata autenticata; la sottoscrizione del contratto è preceduta dalla produzione di garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, costituita ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici.

2. I contratti di importo superiore a 40.000 €uro sono stipulati nella forma della scrittura privata autenticata o atto pubblico.

3. Per importi contrattuali inferiori a 20.000,00 € i contratti per l'acquisizione di beni e servizi possono essere conclusi nella forma della lettera di affidamento, oppure, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante nota-ordinativo.

3. I contraenti privati sono tenuti al previo versamento delle spese contrattuali dovute.

Articolo 41. – Contratti aperti

1. Si intendono come contratti aperti gli interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo.

2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti, per ciascuna tipologia, dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari ulteriori interventi comunque riconducibili per tipologia al medesimo contratto, il responsabile di cui all'articolo 3 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
b) la differenza fra il limite finanziario massimo previsto dal presente regolamento per la tipologia di affidamento e l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale

Articolo 42. – Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente.

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 43. – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata. In particolare, si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici o dal relativo Regolamento di esecuzione per le procedure in economia di cui all'articolo 1.

Articolo 44. – Entrata in vigore – Abrogazioni – Pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali che risultino comunque in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

4. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è pubblicata sul sito internet del Comune.

(1)

L. 23-12-1999 n. 488
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.

(commento di giurisprudenza)

26. Acquisto di beni e servizi⁽⁹⁴⁾.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica⁽⁹⁵⁾.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della [legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101](#). La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. **Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti**⁽⁹⁶⁾.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli [articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3⁽⁹⁷⁾.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti *Internet* di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno⁽⁹⁸⁾.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti^{(99) (100)}.

(94) Rubrica così modificata prima dall'[art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#) e poi dall'[art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#).

(95) Comma così modificato prima dall'[art. 58, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#), poi dall'[art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#) ed infine dall'[art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#). Con [D.M. 24 febbraio 2000](#) è stato conferito alla CONSIP S.p.a. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato.

(96) Comma così sostituito prima dall'[art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#) e poi dall'[art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

(97) Comma aggiunto dall'[art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#).

(98) Vedi, anche, il comma 12 dell'[art. 11, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#).

(99) Per l'attribuzione al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dei compiti spettanti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi del presente articolo, vedi l'[art. 4, D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154](#), nel testo integrato dall'[art. 4, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147](#). Vedi, anche, il comma 226 dell'[art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191](#).

(100) Il presente articolo era stato abrogato dal comma 209 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), con la decorrenza ivi indicata. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 209, come modificato dal comma 6-bis dell'[art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(2)

D.Lgs. 18-5-2001 n. 228
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.

15. Convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, **le pubbliche amministrazioni**, ivi compresi i consorzi di bonifica, **possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli** ⁽¹⁷⁾.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata ⁽¹⁸⁾.

(17) Comma così modificato dall'art. 4-novies, D.L. 3 novembre 2008, n. 171, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(18) Comma così modificato dal comma 1067 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.